



COMUNE DI ACQUI TERME

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 31 del Registro

Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE

L'anno 2020 addì 28 del mese di Settembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe	SI
TRENTINI Elena	SI
BAROSIO MARTINA	SI
GALLEAZZO Mauro	SI
CORDASCO Giulia Antonia	SI
LAPERCHIA Pasqua Maria	SI.
GHIONE Mauro Marco	SI
GRAMOLA Cinzia	SI
BENZI Mauro Piercarlo	SI
SERVATO Sonia Maria	SI
FALCONE Adriana	SI
DE LORENZI Carlo	SI
GARBARINO Emilia Clemente Piera	SI
BERTERO Enrico Silvio	SI
PROTOPAPA Marco	NO
LELLI Alessandro	SI
ZUNINO Renzo	SI

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 1

Assiste il Segretario *Dott. Gian Franco Comaschi*,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. *TRENTINI Elena* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assente il Consigliere **PROTOPAPA** Marco

Presenti 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in base al comma 668 della L. 147/2013, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, il comma 654 della L. 147/2013, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)"*;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*.
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*. In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del

sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R.1/2018;

- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Acqui Terme, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo prodotto nel territorio comunale di Acqui Terme.

Considerato inoltre che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/95, opera in materia l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo*

- sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*";
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/17, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);
 - l' ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
 - secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/1997):
 - Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
 - Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
 - Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
 - Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato quindi atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- per il Comune di Acqui Terme si rileva che: a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet s.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore. c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. E' dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;
- in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi approvare la tariffa da parte dei singoli comuni consorziati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55 dell'11/12/2019 il CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che:

- il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in*

deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato, dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, al 30 giugno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, è intervenuto infine a modificare l'art. 107, co. 2, del D.L.18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020.

Visto ora il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 33 del 16/9/2020 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del D. Lgs. 267/2000 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Con voti:

- **FAVOREVOLI** **11**
- **ASTENUTI** **5** (**DE LORENZI** Carlo – **GARBARINO** Emilia – **BERTERO**
 Enrico - **LELLI** Alessandro – **ZUNINO** Renzo)

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 33 del 16/9/2020 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di approvare le tariffe relative al Comune di Acqui Terme, che rappresentano una mera estrapolazione del predetto PEF (allegato 2).

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale

Data 18/09/2020

Servizio: Tributi

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE

Parere di Regolarità Tecnica:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE**

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E' stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'art. 31 della Legge 2011 nr. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere di Regolarità Contabile:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto:

Prenotazione di impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to TRENTINI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì 06/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Franco Comaschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi

Dal 06/10/2020

al 21/10/2020

Acqui Terme, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gian Franco Comaschi